

Margherita Scognamiglio

Lucio Vettio e i limiti alla carcerazione preventiva

1. 'Nulla poena sine iudicio' - 2. La carcerazione preventiva in età repubblicana - 3. La carcerazione di Lucio Vettio - 4. Il valore della confessione - 5. Brevi osservazioni conclusive

1. 'Nulla poena sine iudicio'

'Nulla poena sine iudicio': è questo uno dei dieci assiomi del garantismo penale¹, espressione del principio della giurisdizionalità, in base al quale nessuna sanzione può essere irrogata senza che si sia svolto un regolare processo, conclusosi con l'accertamento di un reato e la condanna a una sanzione. Strettamente connesso al principio della giurisdizionalità è la presunzione di innocenza dell'imputato, per cui a dover essere provata è la colpevolezza e non l'innocenza².

Dunque, da un punto di vista teorico, in un sistema penale improntato alla legalità (nella sua più ampia applicazione) e al garantismo, accertamento della colpevolezza e irrogazione della sanzione sono segmenti collegati dell'intero percorso procedurale.

Nella pratica, tuttavia, il problema si pone circa l'applicazione delle misure cautelari che, appunto, in quanto preventive, sono disposte in una fase che necessariamente precede la condanna. Al riguardo, si afferma che, se la carcerazione preventiva non ha come scopo la punizione del cittadino, è legittimo che essa possa essere impiegata quando il procedimento non si è ancora concluso con una condanna. Tutto, quindi, si gioca sulla finalità per la quale è disposta questa misura: ordinare la carcerazione preventiva non viola il principio di legalità ('nulla poena sine iudicio') poiché non di pena si tratta. Ma,

¹) L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*⁸, Bologna, 2004, p. 69 ss. e 546 ss.

²) FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 559.

perché tutto ciò non sia una mera affermazione di principio e abbia invece un riscontro concreto, occorre che questa misura sia sottoposta a limiti precisi e sia impiegata solo qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.

I «paletti» all'uso delle misure cautelari coercitive sono, infatti, necessari al fine di mantenere saldo l'equilibrio tra il diritto fondamentale alla libertà e l'interesse dell'Autorità statale a vedere salvaguardate le istanze di sicurezza sociale e di integrità del quadro probatorio.

La sussistenza dei presupposti della carcerazione preventiva fa sì che ne sia individuata la funzione cautelare, cui si associa un ulteriore limite di ordine temporale: la durata della misura restrittiva deve essere circoscritta nel tempo affinché la funzione resti cautelare e non si trasformi di fatto in punitiva.

Nel corso dei secoli, le misure cautelari coercitive, già note all'esperienza giuridica romana e fin da allora sottoposte a limiti applicativi³, sono sempre state trattate alla stregua di strumenti eccezionali, in quanto atti a comprimere la libertà individuale. Oggi il nostro ordinamento regola la carcerazione preventiva sia nella Costituzione, all'art. 13⁴, sia nel codice di procedura penale, agli art. 272 e ss. La tutela della libertà individuale è sancita – com'è noto – anche a livello europeo⁵, laddove alla dichiarazione di principio dell'inviolabilità

³ Al tema della carcerazione preventiva nel diritto romano sono stati dedicati non molti studi specifici. Si possono ricordare in particolare la monografia di A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, e il saggio di M.A. MESSANA, *Riflessioni storico comparative in tema di carcerazione preventiva (A proposito di D. 48.19.8.9 Ulp. de off. proc.)*, in «AUPA.», XLI, 1991, p. 63 ss.

⁴ «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

⁵ «Convention Européenne des Droits de l'Homme» («CEDU»), art. 5: «Diritto alla libertà e alla sicurezza 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: ... (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; ... 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a

bilità di questo diritto segue l'indicazione dei casi nei quali possono essere stabilite talune limitazioni e tra queste figura appunto la carcerazione preventiva.

I dati normativi, che esprimono i risultati di secoli di discussioni teoriche circa la legittimità dell'incarcerazione in via cautelare, i limiti a cui deve essere assoggettata e le finalità che si intendono perseguire con il suo impiego, sono univoci nel definire la custodia cautelare come uno strumento eccezionale e di durata limitata.

Come accennato, il problema della legittimità della carcerazione preventiva si basa sulla necessità di conciliare i principii di uno Stato fondato sulla legalità in senso processuale e sostanziale con le esigenze di una mirata protezione sociale. Dunque, la libertà individuale può essere sacrificata anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, ma solo se ricorrono specifiche condizioni. In effetti, poi, laddove si consideri che le costruzioni in merito alla custodia cautelare in carcere ruotano tutte attorno alla distinzione tra pena – non irrogabile prima della condanna definitiva in ossequio al principio della presunzione di innocenza – e misura cautelare – che non è una sanzione –, si potrebbe in linea teorica affermare che negli ordinamenti in cui la carcerazione preventiva è ammessa risulta comunque rispettato il principio ‘*nulla poena sine iudicio*’ inteso in un’accezione molto limitata. Si reggerebbe tutto, cioè, su questa particolare nozione di pena.

Le difficoltà teoriche a concepire la legittimità di una carcerazione in assenza di una sentenza di condanna non hanno caratterizzato solo la storia giuridica moderna, dall'illuminismo in poi. Il problema si pose già nel corso dell'esperienza giuridica romana e lo dimostrano i numerosi interventi imperiali atti a limitare e circoscrivere l'uso della *ductio in publica vincula* nella fase preliminare del processo penale⁶. Anche le parole di Ulpiano, in D. 48.19.8.9 (Ulp. 9 *de off. proc.*)⁷, volte a ribadire la natura cautelare e non sanzionatoria della carcerazione, che per molti secoli a Roma non fu appunto concepita come pena⁸, ma solo come mezzo strumentale al regolare svolgimento del pro-

garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza ...».

⁶ Sui vari provvedimenti imperiali si vedano MESSANA *Riflessioni*, cit., p. 96 ss., LOVATO, *Carcere*, cit., specialmente p. 171 ss., L. SOLIDORO, *Interazioni tra diritto penale sostanziale e processuale nella tradizione storica di 'civil law'* (II parte), in «De iustitia», III, 2016, p. 32 ss. (www.deiustitia.it, sez. Dottrina - Diritto penale), e F. FASOLINO, *Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza*, in «Regole e garanzie nel processo criminale romano» (cur. L. Solidoro), Torino, 2016, p. 51 ss.

⁷ ‘*Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*’.

⁸ La tesi opposta è stata sostenuta in particolare da M. BALZARINI, *Il problema della*

cesso, sono indicative del medesimo sentire.

Per l'età repubblicana, invece, i problemi legati alla ricostruzione delle logiche ispiratrici della carcerazione preventiva sono maggiori, poiché non soltanto mancano affermazioni di carattere generale, ma occorre inoltre scontrarsi con la varietà di sistemi processuali e di regole procedurali che per lungo tempo si sono sovrapposte. Nonostante tali difficoltà, è l'ultimo secolo della Repubblica a costituire il più importante segmento storico di studio, in quanto è in quest'epoca che si sviluppò il processo delle *quaestiones perpetuae*, ispirato a principii che oggi definiremmo legalitari, ed è dunque in questo periodo che probabilmente è più facile riscontrare l'origine dell'imposizione di limiti precisi all'impiego della carcerazione preventiva.

2. La carcerazione preventiva in età repubblicana

La Roma repubblicana conobbe diverse forme di persecuzione dei fatti criminali e si trattò – com'è noto – di sistemi spesso temporalmente sovrapposti, seppure originariamente nati in momenti storici differenti. E' opinione abbastanza consolidata, tuttavia, che – a dispetto della varietà delle modalità di accertamento e persecuzione dei reati – la carcerazione, nelle fisiologiche dinamiche processuali, non venne concepita dai Romani come una sanzione, bensì solo con funzione cautelare.

E ciò sebbene l'argomento più forte che si adduce a tale riguardo risalga all'età imperiale; esso è infatti rappresentato da un notissimo e già ricordato brano di Ulpiano, tratto dal *de officio proconsulis*:

D. 48.19.8.9 (Ulp. 9 *de off. proc.*): Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet⁹.

Gli studiosi sono comunque inclini a ritenere che già durante l'età repubblicana la *ductio in publica vincula* non rientrasse tra le sanzioni irrogabili al cittadino¹⁰. E' invece opinione comune che sia il processo comiziale che le varie

pena detentiva nella tarda repubblica: alcune aporie, in «Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano» (cur. O. Diliberto), Napoli, 1993, p. 373 ss.

⁹) Per una critica del testo, si rinvia a LOVATO, *Carcere*, cit., p. 229 ss.

¹⁰) Questo principio è pressoché comune tra gli studiosi: per le argomentazioni a sostegno di tale teoria si veda U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, p. 408 ss. L'opinione contraria è stata sostenuta in particolare da W. KUNKEL, *Un-*

procedure straordinarie dell'ultimo secolo della Repubblica, le quali si ponevano come sistemi alternativi all'*ordo*, contemplassero la possibilità di incarcerare in via cautelare gli imputati¹¹. Nel corso dei *iudicia populi*, all'esito della prima informale *contio*, all'imputato si poteva richiedere la presentazione di *vades* che ne garantissero la comparizione in giudizio e, qualora questi non li avesse forniti, sarebbe stato possibile detenerlo fino alla conclusione del processo¹². Allo stesso modo, la persecuzione degli illeciti bagatellari in via meramente coercitiva affidata ai *tresviri capitales* poteva prevedere l'incarcerazione dell'imputato che non avesse presentato idonee garanzie, salva la facoltà dei *tribuni plebis* di opporre la propria *intercessio* e mandare libero il *reus* in attesa della sentenza¹³.

tersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München, 1962, p. 72, e in maniera meno netta da BALZARINI, *Il problema*, cit., p. 373 ss., e per l'epoca successiva, da ID., *Pene detentive e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in «Sodalitas», VI, Napoli, 1984, p. 2865 ss. Lo studioso, pur ritenendo che la pena detentiva fosse stata utilizzata in età repubblicana quanto meno come misura straordinaria del Senato, ammette tuttavia che tale sanzione non potesse essere irrogata all'esito di un giudizio che si svolgeva dinanzi a una *quaestio perpetua*. Dunque, anch'egli riconosce l'incompatibilità tra la pena al carcere e il sistema dell'*ordo*.

¹¹) Anche nel corso dell'esperienza giuridica romana il carcere poteva assolvere a diverse funzioni, variabili da epoca ad epoca e da sistema processuale a sistema processuale. In generale, poteva essere previsto come sanzione, oppure poteva svolgere una funzione preventiva. In questo secondo caso era possibile utilizzare la *ductio in publica vincula* nella fase processuale che precedeva la condanna con una finalità strettamente cautelare, o anche dopo la sentenza di condanna, in attesa che essa venisse eseguita. Oggetto di questo studio è la sola carcerazione dell'imputato, prima o durante il processo, in relazione al solo *iudicium publicum*.

¹²) B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 84 s. e nt. 49.

¹³) Il punto, invero, ha dato luogo ad un proficuo dibattito tra gli studiosi. BALZARINI, *Il problema*, cit., p. 373 ss., in particolare p. 377 ss., ha affermato, dopo una rivisitazione di numerose fonti relative a vari processi, tra cui quelli a carico di Nevio, di C. Cornelio e di P. Munazio (Gell., *noct. Att.* 3.3.15, Val. Max., *mem.* 1.1.10, Plin., *nat. hist.* 21.3.6 [8], Cic., *Cluent.* 13.39), che le carcerazioni documentate da quelle fonti fossero state disposte a titolo di pena, in qualche modo ricollegandosi alla teoria già sostenuta da KUNKEL, *op. cit.*, p. 72 s. Opposta la tesi sostenuta da B. SANTALUCIA, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in «Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano», Padova, 1988, p. 16 ss., ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 139 ss., ID., *Dibattito*, in «Il problema», cit., p. 417 ss., ID., *Diritto*, cit., p. 95, e ID., *La carcerazione di Nevio*, in «Au delà des frontières. Mélanges W. Wolodkiewicz», II, Varsavie, 2000, p. 825 ss., ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 371 ss., secondo il quale quei medesimi esempi di imprigionamento sono attestazioni di un uso preventivo e cautelare del carcere. Nella ricostruzione proposta da Santalucia, la durata talvolta illimitata della carcerazione non era dovuta alla sua natura sanzionatoria, bensì all'assenza di termini precisi entro cui il processo in vista del quale era stato ordinato l'imprigionamento doveva avere inizio. L'accoglimento dell'una o dell'altra teoria produce, sotto altro profilo, importanti ripercussioni sulla individuazione delle funzioni spettanti ai *tresviri capitales* in rapporto alle

E', invece, con riguardo alla procedura delle *quaestiones perpetuae* che sorgono alcune perplessità rispetto alla possibilità di ricorrere alla carcerazione preventiva.

A partire da Mommsen, una parte degli studiosi ha ritenuto che quel sistema processuale non ammettesse la possibilità di ordinare l'imprigionamento dell'imputato nelle more del processo¹⁴. L'insigne studioso riteneva, infatti, che, probabilmente in base alla *lex Sempronia de capite civis* e sicuramente dopo la *lex Iulia de vi* promulgata da Cesare¹⁵, fosse interdotta ai magistrati la misura cautelare della detenzione. Mommsen riconosceva altresì che la legge cesariana consentiva alcune deroghe, giustificate da ragioni di ordine pubblico: la custodia in carcere era prevista nei confronti di colui che avesse violato un ordine del magistrato o nel caso di disordini pubblici¹⁶. A partire dall'età del Principato, attraverso un'interpretazione estensiva delle ipotesi eccezionali previste dalla legge, la carcerazione preventiva venne reintrodotta¹⁷.

La tesi mommseniana va, tuttavia, inquadrata nella visione complessiva dell'autore sul consolidamento progressivo di un sistema strettamente legale nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica¹⁸. In questa prospettiva l'esalta-

altre magistrature e al Senato. Per una lettura dei testi in questa prospettiva si veda C. CASCIONE, *Tresviri capitales*. Storia di una magistratura minore, Napoli, 1999, p. 85 ss.

¹⁴) TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 328 ss., BRASIELLO, *La repressione*, cit., p. 409, e V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit*. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano, 1988, p. 286 ss.

¹⁵) L'attribuzione a Cesare, ad Augusto o ad entrambi è molto controversa. Tra la vastissima letteratura si vedano J. COROÏ, *La violence en droit criminel romain*, Paris, 1915, p. 129 ss., G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale. A proposito della lex Iulia de vi publica*, Torino, 1939, p. 68 ss. e nt. 113, W. KUNKEL, *Quaestio*, in A. PAULY, G. WISSOWA, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XXIV, Stuttgart, 1963, c. 771 ss., ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, p. 93 ss., M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969, p. 192 ss., ID., *Violenza (diritto romano)*, in «ED.», XLVI, Milano, 1993, p. 836 ss., G. LONGO, *La repressione della violenza nel diritto penale romano*, in «Studi G. Scaduto», III, Padova, 1970, p. 477 ss., L. LABRUNA, *Vim fieri veto*, Napoli, 1971, p. 24 ss., J.D. CLOUD, *Lex Iulia de vi: Part I*, in «Athenaeum», LXVI, 1988, p. 579 ss., e ID., *Lex Iulia de vi: Part II*, in «Athenaeum», LXVII, 1989, p. 527 ss.

¹⁶) Parzialmente difforme la ricostruzione di F. LA ROSA, *Nota sulla custodia nel diritto criminale romano*, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», I, Napoli, 1964, p. 310 ss., la quale sostiene che la custodia cautelare non fu abolita dalla *lex Iulia de vi*, ma soltanto limitata nella sua applicazione.

¹⁷) Per il regime classico si rinvia soprattutto a LOVATO, *Il carcere*, cit., in particolare p. 77 ss., e per il regime tardoantico p. 171 ss.

¹⁸) Sull'opera di Mommsen alla luce della particolare prospettiva dell'insigne studioso, improntata all'esaltazione dei sistemi a base legalitaria, si vedano in particolare, tra i numerosi studi dedicati al tema, C. VENTURINI, *Lo 'Strafrecht' mommseniano ad un secolo di distanza*, in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, nonché, di re-

zione della *dignitas* e della *libertas* del *civis* portava come conseguenze il contenimento delle forme di restrizione della libertà personale del cittadino e la limitazione – fin quasi all’eliminazione (fatte salve le eccezioni segnalate) – delle ipotesi in cui fosse possibile ricorrere alla custodia cautelare¹⁹. Non è un caso, infatti, che la reintroduzione della detenzione preventiva venisse ricondotta da Mommsen al momento dell’avvento delle *cognitiones extra ordinem*, vale a dire di procedure che non erano certamente improntate al sostanziale rispetto della legalità penale.

Ad ogni modo, nella ricostruzione mommseniana la carcerazione preventiva nell’ultimo secolo della Repubblica non risulta del tutto scomparsa, ma limitata a situazioni eccezionali. E questa in effetti è la tesi oggi maggiormente condivisa: la *ductio in publica vincula* restò uno strumento al quale era possibile ricorrere per ragioni legate alla particolare gravità del reato o alla delicatezza della situazione; al contempo era, però, venuto meno il carattere di generale mezzo di coazione preventiva²⁰.

3. La carcerazione di Lucio Vettio

Per approfondire il tema dei presupposti legali o consuetudinari che legittimavano il ricorso alla carcerazione preventiva, occorre in primo luogo distinguere, in relazione alle esperienze processuali della tarda Repubblica, le testimonianze che attengono ai *iudicia publica* dai resoconti relativi a processi che seguivano regole diverse da quelle dell’*ordo*²¹. La maggior parte delle fonti di cui disponiamo, infatti, documentano casi di detenzione cautelare disposta o ipotizzata nell’ambito di procedure non attivate dinanzi alle *quaestiones perpetuae*. Tuttavia, solo per i processi celebrati secondo il sistema dell’*ordo iudiciorum publicorum* e non già rispetto a tutti quelli che ebbero luogo nell’ultimo secolo della Repubblica si pone il problema della legittimità della carcerazione

cente, F. PROCCHI, *Prime considerazioni su ‘imperium’ magistratuale e garanzie del ‘civis’ nello Strafrecht mommseniano*, in «Regole», cit., p. 121 ss.

¹⁹) Sul rapporto tra il valore della *libertas* del *civis*, da un lato, e le modalità e i limiti di privazione della libertà, dall’altro, si veda il recente studio di G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, p. 39 ss.

²⁰) MESSANA *Riflessioni*, cit., p. 86 s. e 88 ss., e SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 170.

²¹) Si veda in questo senso G. PUGLIESE, *Relazione finale*, in «Il problema», cit., 431, il quale, proprio sulla base di tale considerazione, entro certi limiti prese posizione a favore della tesi di Balzarini (su cui cfr. *supra*, nt. 10 e 13), nel *Dibattito* con Santalucia in occasione del *Deuxième colloque de philosophie pénale*, tenutosi a Cagliari il 20-22 aprile 1989, che ha dato luogo alla pubblicazione del ricordato volume «Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano».

zione dell'imputato in attesa di giudizio. E' pertanto necessario focalizzare l'attenzione solo sulle testimonianze relative alle *quaestiones* permanenti. Ebbene, in questo ambito è particolarmente noto, anche se poco studiato in relazione al problema della carcerazione, il caso di Lucio Vettio²², un informatore prezioso che ebbe un ruolo molto attivo nelle intricate vicende processuali scaturite dalla congiura di Catilina e negli anni immediatamente successivi.

Questi, in sintesi, i fatti²³. Vettio, che già in occasione della congiura ordita da Catilina si era dimostrato un utile informatore²⁴, nell'estate del 59 a.C. parlò a Scribonio Curione il giovane di una cospirazione volta ad uccidere Pompeo. Quest'ultimo venne a sapere dal padre di Curione del progetto di attentato alla sua vita e ne informò il Senato; fu, pertanto, istituita una commissione di inchiesta. Arrestato nel Foro con indosso delle armi, insieme ad alcuni suoi schiavi anch'essi armati²⁵, e convocato al cospetto del Senato, Vettio rivelò i dettagli del proposito criminoso, chiamando in causa numerosi correi, compresi lo stesso Curione e Marco Bruto²⁶. Il Senato non si lasciò convincere dalle parole di Vettio, che furono anche contraddette da Curione; perciò, l'informatore – avendo dichiarato che al momento del suo arresto deteneva un'arma – venne condotto in carcere sulla base di un *senatus consul-*

²²) Tra la vasta bibliografia, si vedano in particolare, per i profili di nostro interesse, W.C. McDERMOTT, *'Vettius ille, ille noster index'*, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Association», LXXX, 1949, p. 351 ss., L. ROSS TAYLOR, *The Date and the Meaning of the Vettius Affair*, in «Historia», I, 1950, p. 45 ss., EAD., *On the Date of Ad Atticum 2.24*, in «The Classical Quarterly», IV.3/4, 1954, p. 181 s., W. ALLEN JR., *The 'Vettius Affair' Once More*, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Association», LXXXI, 1950, p. 153 ss., P.A. BRUNT, *Cicero: Ad Atticum 2.24*, in «Classical Quarterly», III.1/2, p. 62 ss., R. SEAGER, *Clodius, Pompeius and the Exile of Cicero*, in «Latomus», XXIV.3, 1965, p. 519 ss., D. STOCKTON, *Cicero: A political Biography*, Oxford, 1971, trad. it. – *Cicerone* –, Milano, 1994, p. 211 ss., e M. VARVARO, *'Certissima indicia'. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in «AUPA», LII, 2007/2008, p. 411 ss. I dati relativi al processo contro Vettio sono sintetizzati in M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London, 1990, p. 120 n. 242.

²³) Le fonti in merito sono abbastanza numerose e danno modo di ricostruire abbastanza compiutamente la vicenda: Cic., *Att.* 2.24.3-4, Cic., *Vat.* 24-26, Suet., *Iul.* 20.4, Plut., *Luc.* 42, Appian., *bell. civ.* 2.12, Cass. Dio, *hist. Rom.* 38.9; «Schol. in Cic. Bob.», *pro Sest.* 132 (*cur.* Th. Stangl, p. 139, l. 21 ss.). Per un'efficace ricostruzione della vicenda si veda M. CARY, *Il primo triumvirato*, in «The Cambridge Ancient History», IX, London, 1966, trad. it. – «Storia del mondo antico» –, VII, Milano, 1975, p. 473 s.

²⁴) ALEXANDER, *Trials*, cit., p. 112 n. 226 e p. 112 s. n. 227.

²⁵) Cic., *Att.* 2.24.3: «... res erat in ea opinione ut putarent id esse actum ut Vettius in foro cum pugione et item servi eius comprehenderentur cum telis, deinde ille se diceret indicaturum ...».

²⁶) Su questo aspetto si veda VARVARO, *'Certissima indicia'*, cit., p. 367 ss., in particolare p. 411 ss.

tum, affinché fosse processato *de vi* dinanzi all'apposita *quaestio*²⁷. Pur non avendo persuaso il Senato della veridicità delle proprie dichiarazioni, Vettio venne riconvocato il giorno seguente per testimoniare sugli stessi fatti, ma questa volta nel Foro, e fu interrogato da Cesare e da Vatino. L'informatore, che nutriva la speranza di ricavarne immediato giovamento, oltre al premio destinato a chi avesse collaborato a un'inchiesta fornendo informazioni, ritrattò le sue dichiarazioni sul coinvolgimento di Bruto, già allora particolarmente vicino a Cesare. Coinvolse poi altri illustri personaggi, tra i quali Lucullo e, velatamente, anche Cicerone. Ancora una volta la testimonianza non fu considerata attendibile e Vatino ordinò che Vettio fosse ricondotto in carcere. Lì morì in circostanze misteriose prima che il processo per l'accusa di *vis* avesse luogo²⁸.

Proprio sull'arresto in seguito alla confessione resa da Vettio dobbiamo concentrare la nostra attenzione.

L'unico testo che fornisce dettagli precisi relativi alle motivazioni addotte

²⁷) La bibliografia sulla *lex Plantia de vi*, sui suoi rapporti con la «ipotetica» *lex Lutatia* e con la successiva legislazione *de vi* è sterminata: COROÏ, *La violence*, cit., p. 31 ss., PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 50, G. BERGER, *Lex Lutatia de vi*, in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», cit., suppl. VII, 1940, c. 399 ss., ID., *Lex Plantia de vi*, in PAULY, WISSOWA, cit., suppl. VII, 1940, c. 403 ss., J. COUSIN, *Lex Lutatia de vi*, in «RHD.», XXII, 1943, p. 88 s.; KUNKEL, *Quaestio*, cit., p. 747, ora in *Kleine Schriften*, cit., p. 64, BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 187 ss., ID., *Violenza*, cit., p. 835 ss., G. LONGO, *La repressione*, cit., p. 454, LABRUNA, *Vim fieri veto*, cit., p. 17 ss., ID., *Il console sovversivo*, Napoli, 1975, p. 82 ss. e 166 ss., ID., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli, 1980, p. 11 ss., ID., *Turi maxime... adversaria*. *La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in «Illecito e pena privata in età repubblicana», Napoli, 1992, p. 266 ss., C. RENDA, *La 'Lex Plantia de vi': problemi e ipotesi di ricerca*, in «Index», XXXVI, 2008, p. 191 ss., e G. D'ANGELO, *Occupazione clandestina e 'lex Plantia de vi'*, in «AUPA.», LV, 2012, p. 279 ss. In origine, *Vambulare cum telo* era ipotesi tipica del *crimen de sicariis et veneficis*: dopo l'emanazione della *lex Plantia*, invece, questa fattispecie venne inquadrata nel *crimen vis* e sottratta alla competenza della *quaestio de sicariis*. Fu da allora che la *quaestio de sicariis* divenne tribunale ordinario per i reati di omicidio comune e non per il reato di pericolo costituito dal portare con sé armi in luoghi pubblici: cfr. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 156, nt. 161.

²⁸) Le ipotesi sulla morte sono varie. Sebbene parte degli studiosi sia incline a vedere in Vatino il mandante dell'attività di Vettio e poi della sua misteriosa morte (si veda in particolare CARY, *Il primo triumvirato*, cit., p. 473 s.) le fonti collegano le dichiarazioni di Vettio e la responsabilità del suo omicidio in carcere a Cesare: Cic., *Att.* 2.24.2 (*Vettius ille, ille noster index, Caesari, ut perspicimus, pollicitus est sese curaturum ut in aliquam suspicionem facinoris Curio filius adduceretur...*) e Suet., *Iul.* 20.4 (*Postremo in universos diversae factionis indicem induxit [Vettium] praemis, ut se de inferenda Pompeio nece sollicitatum a quibusdam profiteretur productusque pro rostris auctores ex compacto nominaret; sed uno atque altero frustra nec sine suspitione fraudis nominatis desperans tam praecipitis consilii eventum intercepisse veneno indicem creditur*).

dal Senato è il seguente:

Cic., *Att.* 2.24.3: ... fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula coniceretur; qui emisisset, eum contra rem publicam esse facturum ... 4. nunc reus erat apud Crassum Divitem Vettius de vi et, cum esset damnatus, erat indicium postulaturus. quod si impetrasset, iudicia fore vi-debantur ...

Cicerone, in una lettera della fine del 59 a.C.²⁹, ricorda che un senatoconsulto stabilì la carcerazione di Vettio, poiché quest'ultimo aveva confessato di aver avuto con sé un pugnale al momento dell'arresto; fu anche sancito che, chiunque avesse agito per liberarlo, lo avrebbe fatto *contra rem publicam*. Vettio, quindi, si trovò imputato davanti alla *quaestio de vi* presieduta da Crasso. Cicerone ipotizza pure che, se l'informatore fosse stato condannato, avrebbe chiesto di fare altre chiamate in correità e, qualora glielo avessero concesso, ci sarebbero stati altri processi³⁰.

Tutte le altre fonti, che pure danno conto della sorte di Vettio, si limitano ad accennare al fatto che, dopo essere stato interrogato nuovamente da Cesare e Vatino, egli fu rinchiuso in carcere, dove morì. Nonostante non vi siano altri elementi a conferma della ricostruzione ciceroniana, mi sembra che la precisione del racconto fornito sia un valido indice di attendibilità, soprattutto in ragione di un altro aspetto: Cicerone descriveva la propria esperienza relativa ai fatti di cui era stato diretto testimone. Non si può escludere che il racconto dell'Arpinate sia stato in qualche misura condizionato dall'astio nei confronti del suo accusatore; tuttavia, ciò avrebbe potuto avere ricadute sul giudizio espresso verso Vettio e sulla prospettazione dei retroscena che avevano dato origine alle accuse dell'informatore, mentre è molto difficile ipotizzare che Cicerone, nell'epistola, abbia mistificato le motivazioni richiamate nel *senatus consultum*, che peraltro fu letto pubblicamente e il cui contenuto, perciò, era ormai di pubblico dominio³¹.

²⁹) Sulla datazione della lettera non vi è uniformità di vedute tra gli studiosi. Per le opposte ricostruzioni, che spostano la datazione dell'epistola di alcuni mesi, si vedano ROSS TAYLOR, *The Date*, cit., p. 45 ss., EAD., *On the Date*, cit., p. 181 s., ALLEN JR., *The 'Vettius Affair'*, cit., p. 153 ss., e BRUNT, *Cicero*, cit., p. 62 ss.

³⁰) Cic., *Vat.* 2.24.4. Sugli effetti della chiamata in correità di Vettio, si vedano CH. MEIER, *Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat*, in «Historia», X, 1961, p. 89 ss., e VARVARO, *'Certissima indicia'*, cit., p. 418. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, p. 392 s., riporta una *lex Vatinia de Vettii iudicio* come istitutiva di una *quaestio* che avrebbe dovuto giudicare i correi di Vettio e che tuttavia non divenne mai operativa in quanto Vettio morì in carcere prima che avesse luogo il processo a suo carico.

³¹) Cic., *Att.* 2.24.3: '... tum senatus consultum in contione recitatum est ...'. Stando a

L'incarcerazione di Vettio è stata generalmente considerata come un'ipotesi di custodia cautelare disposta in vista di un *iudicium publicum*³², sebbene vi sia anche chi ha dubitato che questo caso e quello di Tarquinio³³ siano inquadrabili nella procedura delle *quaestiones*³⁴. Tuttavia, l'*epistula* ciceroniana mi sembra abbastanza chiara sul punto: l'incarcerazione fu disposta poiché Vettio era reo confesso di *crimen vis* e fu conseguentemente instaurato il giudizio dinanzi alla relativa *quaestio*, all'epoca presieduta da Crasso Divite.

Mi sembra invece opportuno un più approfondito chiarimento dei presupposti che avevano reso percorribile la via della carcerazione preventiva. Si è parlato al riguardo di «casi di emergenza»³⁵, e di «motivi di opportunità»³⁶, e comunque è stato sottolineato che l'imputato sottoposto alla misura cautelare era in genere di bassa condizione sociale³⁷.

Credo, tuttavia, che la carcerazione preventiva, in una procedura instaurata secondo le regole dell'*ordo*, soggiacesse a presupposti ancora più stringenti, posti a monte rispetto alla valutazione circa la sussistenza di una situazione emergenziale, o l'opportunità della decisione, o ancora la particolare condizione sociale del *reus*: il giudizio sulla sussistenza di tali requisiti, infatti, sarebbe stato rimesso sostanzialmente alla discrezionalità del magistrato o – come nel caso di Vettio – del Senato, in qualità di garante dell'ordine costituzionale. Le *quaestiones perpetuae*, invece, rappresentavano un sistema processuale a base legalitaria, in cui la legge istitutiva della *quaestio* stabiliva quale reato perseguire, quali regole processuali adottare, quale sanzione irrogare al condannato. Potrebbe perciò risultare verosimile che la custodia cautelare, lungi dall'essere disposta sulla base della *libera animadversio* dell'organo inquirente, sia pure parzialmente circoscritta dal richiamo a situazioni di emergenza o motivi di opportunità, fosse conseguenza del ricorrere di taluni precisi presupposti individuati dalla legge o almeno da una consolidata prassi.

Svetonio, infatti, all'inizio del 59 a.C. Cesare dispose che si rendessero pubblici ogni giorno gli atti del Senato e del popolo: Suet., *Iul.* 20.1 (*'Inito honore, primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur ...'*).

³²) Si vedano A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901, p. 467, e anche SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 170 nt. 214, il quale considera la vicenda di Vettio come esemplare dell'ammissibilità della carcerazione preventiva nei processi delle *quaestiones perpetuae*, a patto che fosse disposta per «motivi di opportunità».

³³) Sall., *Cat.* 48.3-6. Lucio Tarquinio si trovò coinvolto nelle vicende processuali legate alla congiura di Catilina, in qualità di *index*. Sui fatti relativi alla carcerazione di Tarquinio e al suo ruolo di informatore si veda VARVARO, *'Certissima indicia'*, cit., p. 408 ss.

³⁴) MESSANA *Riflessioni*, cit., p. 87.

³⁵) GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., p. 467.

³⁶) SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 170.

³⁷) GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., p. 467.

Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che il resoconto ciceroniano si riveli di notevole interesse, specie nel punto in cui vengono esplicitate le motivazioni alla base del senatoconsulto con il quale si disponeva l'incarcerazione di Vettio: *'fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula coniceretur'*. Cioè, avendo l'informatore confessato un crimine, se ne ordinava l'arresto.

Dunque, la confessione dell'arrestato costituiva il presupposto procedurale dell'ordine di carcerazione: l'organo che l'avesse disposta non sarebbe incorso in un abuso del proprio potere coercitivo e la *ductio in publica vincula* sarebbe stata legittima anche se inserita in una procedura che si svolgeva secondo le regole del *indicium publicum*.

Non si trattava, dunque, di una valutazione sull'emergenza o sull'opportunità della misura cautelare, che lasciava una certa discrezionalità decisionale, bensì di un elemento di fatto oggettivamente rilevabile. La discrezionalità dell'organo che disponeva la custodia preventiva restava intatta, invece, nel momento finale della decisione, vale a dire quando, raccolta la confessione che rendeva legittimo l'arresto preventivo, bisognava stabilire se, nelle more del processo, lasciare libero l'accusato oppure incarcerarlo. Ed è in questa fase che i motivi di opportunità o la situazione di emergenza o la condizione sociale del reo potevano incidere sulla decisione.

Cicerone è esplicito nel ricollegare la confessione del *'cum telo ire'* al *senatus consultum* con il quale si disponeva la *ductio in publica vincula* di Vettio. Inoltre, l'Arpinate ricorda che la deliberazione del Senato fu pubblicamente letta e perciò le motivazioni vennero rese note. Dai dati delle fonti possiamo perciò immaginare che da un punto di vista procedurale la vicenda si fosse svolta come segue. In seguito alla scoperta del complotto contro Pompeo, Vettio venne portato al cospetto del Senato al fine di rendere testimonianza e svelare i nomi dei complici. Nel corso della seduta, l'informatore confessò di essere stato in possesso di armi nel momento in cui era stato fermato. La confessione, resa non nel corso di un regolare processo, bensì durante un'audizione nel Senato, non era sufficiente a dichiarare la condanna del reo e a comminare la pena³⁸. A questo punto, però, sussistendone il presupposto e

³⁸) Come è stato dimostrato da J.A. CROOK, *Was there a «Doctrine of Manifest Guilt» in the Roman criminal law?*, in «Proceedings of the Cambridge Philological Society», XXXIII, 1987, p. 38 ss., neppure la confessione resa durante la fase preliminare del processo dinanzi a una regolare *quaestio* produceva l'effetto legale della condanna. Occorreva, infatti, che essa fosse effettuata nella fase dibattimentale. Solo allora il magistrato avrebbe potuto interrompere il processo e irrogare la sanzione. Anche B. SANTALUCIA, *Nominis delatio' e 'interrogatio legibus': un'ipotesi*, in «Fides, humanitas, ius. Studii L. Labruna», VII, Napoli,

valutatane l'opportunità – per molti versi politica –, il Senato dispose la custodia cautelare di Vettio in attesa del processo *de vi*.

4. Il valore della confessione

Il collegamento tra la *ductio in publica vincula* e la confessione è instaurato in un testo delle *Pauli Sententiae*:

Paul. Sent. 5.26.1: Lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate praeditur civem Romanum antea ad populum, nunc imperatorem appellentem necaverit necarive iusserit, torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula duci iusserit. Cuius rei poena in humiliores capitis in honestiores insulae deportatione coercetur. 2. Hac lege excipiuntur, qui artem ludicram faciunt, iudicati etiam et confessi et qui ideo in carcerem duci iubentur, quod ius dicenti non obtemperaverint quidve contra disciplinam publicam fecerint: tribuni etiam militum et praefecti classium alarumve, ut sine aliquo impedimento legis Iuliae per eos militare delictum coerceri possit.

Nel commentare la *lex Iulia de vi publica*, il giurista elenca i comportamenti dei magistrati che avrebbero integrato quella fattispecie criminale e tra questi inserisce l'ordinare l'incarcerazione di un cittadino. Nel secondo paragrafo vengono individuate alcune eccezioni, tra le quali si prevede che non sarebbe stato perseguibile *de vi* il magistrato che avesse ordinato la *custodia in vincula* del *confessus*. E' ancora ampiamente discussa, tuttavia, la portata originaria della *lex Iulia*, in quanto il testo pseudo pauliano diverge da un brano ulpiano che da alcuni è considerato maggiormente rispondente all'originale augusteo³⁹:

D. 48.6.7 (Ulp. 8 *de off. proc.*): Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem necave-

2007, p. 4999 s., ora in *Altri studi*, cit., p. 235 s., accoglie questa teoria, rivedendo la precedente opinione esposta in ID., *Diritto*, cit., 168, nt. 207. In precedenza, infatti, Santalucia aveva ritenuto verosimile l'ipotesi di KUNKEL, *Quaestio*, cit., p. 756, ora in *Kleine Schriften*, cit., p. 75, in base alla quale la mancata contestazione dell'accusa nella fase pre-dibattimentale faceva sì che l'accusato divenisse formalmente '*confessus*' e che, dunque, non fosse necessario procedere al dibattimento. In tale evenienza, perciò, il magistrato avrebbe direttamente comminato la sanzione o, se si fosse trattato di un giudizio *de repetundis*, il processo sarebbe ripreso dalla *litis aestimatio*. Per una discussione delle tesi qui segnalate, si veda oltre nel testo.

³⁹) In particolare, secondo PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 53 s. nt. 95, la legge Giulia non includeva tra i comportamenti illeciti l'incarcerazione poiché, se non fossero stati rispettati i limiti stabiliti all'esercizio arbitrario dell'*imperium* magistratuale, si sarebbe configurata una fattispecie riconducibile al delitto di *iniuria* (arg. ex D. 47.10.13.2 [Ulp. 77 *ad. ed.*]).

rit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur. item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum pulsasse et si-ve iniuriam fecisse arguetur.

Ulpiano non elenca l'incarcerazione tra gli atti sanzionati a titolo di *vis publica*. Ciò ha indotto più autori a sostenere che al momento della sua emanazione la *lex Iulia de vi* non avesse contemplato la *ductio in publica vincula* tra le fattispecie criminose e che dunque le *Sententiae* conterrebbero un aggiornamento delle disposizioni normative, in linea con la tendenza degli imperatori a limitare l'uso della carcerazione preventiva.

Come precedentemente ricordato, secondo una diversa teoria, risalente a Mommsen⁴⁰, la custodia preventiva venne ad essere limitata, se non addirittura abolita, già dalla *lex Sempronia de capite civis*⁴¹, o al più tardi dalla *lex Iulia de vi*. Secondo altri⁴², invece, la *lex Iulia* non avrebbe vietato l'incarcerazione, ma l'avrebbe soltanto limitata prevedendo le ipotesi eccezionali in cui sarebbe potuta essere disposta. Le situazioni che determinavano un'eccezione alla regola del divieto di custodia cautelare erano tutte riconducibili o alla particolare condizione del soggetto contro cui si stabiliva la misura cautelare (coloro che esercitavano un'*ars ludicra*), o alla eccezionale gravità del fatto commesso (la disobbedienza all'ordine del magistrato), o a un titolo giuridico processualmente rilevante (i *indicati*, nel tempo che intercorreva tra la condanna e la sua esecuzione, e i confessi). Come rilevato da Pugliese, la caratteristica delle eccezioni previste – sia che fossero state elaborate al momento stesso dell'emanazione della *lex Iulia*⁴³, sia che fossero frutto di una successiva interpretazione giurisprudenziale⁴⁴ – stava nel fatto che esse si aggiungevano alle ipotesi generali per le quali non operavano le ordinarie misure di contenimento del potere coercitivo magistratuale, vale a dire i casi in cui l'*imperium* era esercitato liberamente nei confronti degli schiavi, degli stranieri e delle donne⁴⁵.

A fronte delle numerose incertezze circa il testo originario della *lex Iulia de vi*, vi è un dato su cui gli studiosi sono in generale d'accordo: già sotto il vigore della precedente legge sulla violenza, la *lex Plautia*, il divieto di incarcerare il cittadino non operava nei confronti dei confessi e dei *indicati*, in virtù

⁴⁰) *Römisches Strafrecht*, cit., p. 328 s.

⁴¹) La bibliografia sulla *lex Sempronia de capite civis* è sterminata. Per una discussione dei vari problemi esegetici e sistematici sollevati in letteratura si rinvia a VENTURINI, *Processo*, cit., *passim* e in particolare p. 145 ss. e 226 ss.

⁴²) F. LA ROSA, *Nota*, cit., p. 310 ss.

⁴³) Così, G. LONGO, *La repressione*, cit., p. 483 s.

⁴⁴) Come invece preferisce PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 60.

⁴⁵) Così, PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 60.

di una ormai consolidata prassi giudiziaria⁴⁶.

Ed ecco che occorre soffermarsi sulla *ratio* dell'esenzione, con riguardo a coloro che avevano reso una confessione. Rispetto a questi soggetti, l'incarcerazione nelle more del processo appariva uno strumento socialmente e giuridicamente adeguato poiché, pur non costituendo sempre, da un punto di vista formale, l'equivalente di una sentenza di condanna, di certo la confessione rendeva particolarmente attendibile il quadro accusatorio presentato contro l'imputato. E' ragionevole supporre che proprio per tale motivo essa fosse uno dei presupposti che la prassi riteneva sufficienti a giustificare un ordine di custodia cautelare, tanto che la *lex Iulia de vi* equiparò a tal fine la posizione del *confessus* a quella del *iudicatus*⁴⁷.

Va tuttavia fatta un'ulteriore precisazione circa le modalità e i tempi in cui la confessione doveva essere resa affinché sortisse effetti processualmente rilevanti. Rispetto al sistema delle *quaestiones perpetuae* il tema è stato affrontato da Kunkel⁴⁸, secondo il quale l'ammissione dei fatti oggetto dell'accusa o la non contestazione degli stessi nella fase preliminare del procedimento, e dunque generalmente nel corso dell'*interrogatio legibus*, avrebbero fatto sì che l'imputato venisse considerato *confessus*. Il magistrato, a questo punto, avrebbe potuto comminare la pena, o procedere alla fase della *litis aestimatio* nel processo per *repetundae*, senza ulteriori approfondimenti processuali e saltando il dibattimento.

Appare però più convincente la teoria elaborata da Greenidge⁴⁹, il quale non riconosce alla *confessio* resa dinanzi al solo magistrato in occasione della fase preliminare del processo un valore formale ai fini dell'irrogazione della pena. Egli sostiene che nel *iudicium publicum* la centralità della funzione svolta dai giurati non poteva venire meno a causa di un'ammissione di colpevolezza non espressa in modo rituale nel corso del dibattimento svolto al cospetto della giuria. Pertanto il magistrato non avrebbe potuto ricevere la confessione e tramutarla direttamente in una condanna, non essendo l'organo giudicante a ciò preposto, ma avrebbe dovuto attendere che le ammissioni fossero formalizzate alla presenza della giuria.

⁴⁶) PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 60, e G. LONGO, *La repressione*, cit., p. 483 s.

⁴⁷) Ben diversa era poi la condizione di chi avesse subito il processo *in absentia*. Si sofferma su questo aspetto, procedendo ad un parallelo tra *confessi* e *absentes*, e argomentando proprio dal processo contro Vettio, L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, p. 64 ss.

⁴⁸) KUNKEL, *Quaestio*, cit., p. 756, ora in *Kleine Schriften*, cit., p. 75.

⁴⁹) GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., p. 463 ss., seguito da CROOK, *Was there a «Doctrine»*, cit., p. 38 ss., e oggi anche da SANTALUCIA, *Nominis delatio*, cit., p. 4999 s., ora in *Altri studi*, cit., p. 235 s.

Dunque, la confessione (o la non contestazione delle accuse) produceva come effetto la condanna dell'imputato solo qualora fosse avvenuta in dibattimento; ciò non significa, tuttavia, che essa non determinasse alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. La confessione, infatti, come abbiamo visto nella vicenda di Vettio, costituiva uno dei presupposti sufficienti affinché potesse essere disposto l'arresto in via cautelare del *confessus* anche in vista di un processo che si sarebbe svolto dinanzi a una *quaestio perpetua*. Nel caso di specie, sebbene la confessione non fosse stata resa nella fase introduttiva del processo *de vi*, e anzi lo avesse causato, e fosse avvenuta in occasione di una formale audizione al Senato, essa, stando alle parole di Cicerone, era stata l'elemento determinante per l'emanazione del *senatus consultum* con il quale venne ordinato l'arresto di Vettio, nell'attesa che il processo *de vi* avesse inizio: Cic., *Att.* 2.24.3: '*... fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula coniceretur*'. Il nesso causale tra la confessione e l'arresto è indicato in modo esplicito da Cicerone.

5. *Brevi osservazioni conclusive*

Durante la tarda età repubblicana, nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae*, la carcerazione preventiva trovava uno spazio applicativo estremamente limitato, come risulta comprovato dalla scarsità di casi documentati dalle fonti. L'accrescimento delle garanzie del *civis* fece sì che si consolidasse la prassi secondo la quale l'indagato/imputato non poteva essere condotto *in publica vincula* sulla base di un giudizio del tutto arbitrario del magistrato (o, come nella vicenda di Vettio, del Senato quale garante dell'ordine costituzionale), ma era necessario un elemento oggettivo che rendesse opportuna la carcerazione preventiva. Uno degli elementi, stando a quanto è possibile ricavare dalle testimonianze relative al caso di Vettio, era la confessione di un reato nella fase pre-dibattimentale: durante l'*interrogatio legibus*, se la procedura era già stata attivata, oppure in un altro contesto «formale», come nel caso dell'interrogatorio di Vettio da parte del Senato. In questa seconda evenienza, la confessione risultava essere il presupposto oggettivo della misura cautelare, nonché la «notizia di reato» che consentiva di procedere alla presentazione dell'accusa presso l'apposita *quaestio*. La confessione, invece, non determinava immediatamente la condanna del *confessus*, condanna che poteva essere dichiarata solo dalla giuria, stante l'operatività di fatto di quello che oggi chiameremmo principio di legalità in senso processuale.

Quanto ora esposto potrebbe indurre a concludere che nel sistema pro-

cessuale delle *quaestiones perpetuae* l'innocenza dell'imputato fosse sempre presunta e che, pertanto, la carcerazione preventiva potesse essere consentita solo in casi del tutto eccezionali, scaturiti dalla prassi giudiziaria e poi sanciti formalmente dalla *lex Iulia de vi publica*. Sebbene questo aspetto non sia da trascurare, tanto che già per la tarda età repubblicana è stato ipotizzato il rispetto del principio che modernamente definiamo della presunzione di innocenza⁵⁰, credo che la *ratio* alla base dei limiti posti alla carcerazione preventiva sia da individuare altrove, e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, ad essere stata limitata non fu solo la carcerazione preventiva, bensì qualunque forma di *ductio in publica vincula*, ad eccezione dei casi che furono enucleati dalla *lex Iulia de vi publica* e che conosciamo dalle *Pauli Sententiae*. L'elenco ivi contenuto individua come legittima la carcerazione non soltanto preventiva rispetto ai confessi, bensì anche successiva alla sentenza di condanna, mandando esente da persecuzione il magistrato che avesse ordinato la custodia del *indicatus* in attesa dell'esecuzione della pena. Oltre a queste due fattispecie, a rilevanza per così dire processuale, la legge Giulia ne prendeva in considerazione altre, ma esse avevano un'origine ben diversa, di carattere sociale (l'esercizio di un'*ars ludicra*) o, diremmo oggi, amministrativo (la violazione di un ordine del magistrato o il compimento di atti contrari alla *publica disciplina*). Una categoria ancora diversa è infine costituita dalla possibilità di disporre il carcere per i *tribuni militum* e i *praefecti classium alarum-ve*, nei cui confronti l'ordine di custodia era considerato un atto di *coercitio* militare⁵¹. Il genere di esenzioni previste mi sembra suggerire che ricevesse tutela la *libertas* del *civis*, intesa come valore assoluto e pertanto comprimibile solo in casi eccezionali⁵², anche al di fuori del contesto processuale in cui poteva essere eventualmente disposta la *ductio in publica vincula*, e che invece la presunzione di innocenza – se effettivamente operante – ne fosse semplicemente una mera conseguenza.

Il secondo ordine di ragioni a cui facevo riferimento mi pare possa essere individuato nella circostanza che la carcerazione venne vietata in modo generale attraverso la legislazione *de vi*, che evidentemente recepì prassi ormai consolidate. Ritornando per un attimo alle considerazioni circoscritte alla sola custodia cautelare dei *confessi*, se ad essere salvaguardato fosse stato in prima battuta il principio della presunzione di innocenza⁵³, molto probabilmente le

⁵⁰) Sul tema, recentemente, FASOLINO, *Regole*, cit., in particolare p. 39 ss.

⁵¹) PUGLIESE, *Appunti*, cit., p. 61, e G. LONGO, *La repressione*, cit., p. 483 s.

⁵²) Su questo aspetto, si veda VALDITARA, *Riflessioni*, cit., p. 39 ss.

⁵³) Ciò non toglie che la vigenza di un principio di presunzione di innocenza nell'ambito del processo delle *quaestiones perpetuae* possa essere ricavato da altri indizi. Oltre a

regole relative alla carcerazione preventiva sarebbero state incluse nelle singole leggi istitutive delle *quaestiones* o al più tardi nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*. Inserendo la *ductio in publica vincula* tra le fattispecie sanzionabili in quanto integrante il reato di *vis publica*, si intese evidentemente porre un argine all'*imperium* magistratuale bilanciando tra loro i due valori della *libertas* del cittadino e della discrezionalità del magistrato nell'esercizio dell'*imperium*.

quanto segnalato da FASOLINO, *Regole*, cit., p. 39 ss., potrebbe essere significativa la circostanza che neanche la confessione dell'accusato nella fase predibattimentale consentisse al magistrato di dichiararne la colpevolezza e che fosse invece necessario confermare tutto dinanzi alla giuria regolarmente costituita.